

La Politica di Contrasto alla CO nella UE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REATOC



*Nuove competenze
per Nuove Sfide:
politiche nazionali ed
europee per la lotta alla
Criminalità Organizzata*

Trattato di Roma (CEE-EURATOM) 1958


- ⦿ Obiettivi di integrazione economica
- ⦿ Libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali
- ⦿ Nessuna previsione di cooperazione in materia penale

Origini della Cooperazione: la fase informale

- 1989 Consiglio Europeo di Rodi istituisce il “Gruppo di Lavoro TREVI” : la criminalità Organizzata come fenomeno che dall’apertura delle frontiere potrebbe trarre benefici operativi

Trattato di Maastricht – Unione Europea - 1993

- La giustizia e gli affari interni, inclusa la cooperazione in materia penale, sono uno tra i tre pilastri
- Metodo decisionale intergovernativo



Trattato di Amsterdam: 1999

- Creazione dell'Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia (ALSG)
- Principio della cooperazione rafforzata
- Previsione di un ruolo del Parlamento Europeo anche se solo consultivo
- Avvio della metodologia dei “working programs”

TRATTATO DI NIZZA - 2003

Previsione di EUROJUST

Previsione del voto a MQ per il Consiglio dei Ministri dell'Unione in materia di cooperazione penale

Orientamenti strategici del CE

- 1997: Piano d'azione sulla Criminalità Organizzata (Consiglio Europeo di Amsterdam)
- 1998: Strategia Globale contro la Criminalità Organizzata
- 1999: Programma di Tampere

“Working Programs”

- ⊙ **Tampere program (2000-2004)** : focalizzato su sicurezza e giustizia
- ⊙ **Programma dell’Aia (2005-2010)** focused on diritti umani, richiedenti asilo e cooperazione di polizia
- ⊙ **Programma di Stoccolma: ruolo della UE come attore internazionale e CO come problema globale**

TRATTATO DI LISBONA: i tre pilastri della Politica di contrasto alla CO

- Cooperazione giudiziaria in materia penale
- Cooperazione tra le forze di polizia dei Paesi Membri
- Armonizzazione (ravvicinamento) delle legislazioni in materia penale

Cooperazione giudiziaria in materia Penale

- Obiettivi:

- Riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri

Cooperazione giudiziaria in materia Penale: procedure decisionali (1)

Procedura Ordinaria (Codecisione) per armonizzazione :

- stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Cooperazione giudiziaria in materia Penale: procedure (2)

Procedura Ordinaria (Codecisione) per mutuo riconoscimento:

- il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;
- Prevenzione e soluzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
- cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.:
- a)l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b)i diritti della persona nella procedura penale;
- c)i diritti delle vittime della criminalità;
- d)altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

Cooperazione di Polizia

- “Procedura Legislativa speciale” (Il consiglio all’ unanimità con parere del Parlamento) su modalità di cooperazione operativa tra autorità degli stati membri

Cooperazione di Polizia

- ◉ Procedura legislativa ordinaria
- ◉ la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- ◉ un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
- ◉ le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

MA

- ⦿ Principio di Sussidiarietà
- ⦿ Competenze concorrenti
- ⦿ “Cintura di Sicurezza”

Base Legale ALSG: Titolo V, Articolo 67

TFUE (ex Articolo 61 TCE e ex Articolo 29 TUE)

L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri..2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

*3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso **misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.***”

I TRE GRANDI TIPI DI COMPETENZE

Il trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) stabilisce tre tipi di competenze e per ciascuno compila un elenco non esauriente dei settori interessati:

- le **competenze esclusive** (articolo [3](#) del TFUE): solo l'UE può legiferare e adottare atti vincolanti in questi settori, il ruolo degli Stati membri è quindi soltanto quello di dare applicazione a questi atti, a meno che l'Unione non li autorizzi ad adottare autonomamente taluni atti;
- le **competenze concorrenti** (articolo [4](#) del TFUE): l'UE e gli Stati membri possono adottare atti vincolanti in tali settori. Tuttavia gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto nella misura in cui l'UE non ha o ha deciso di non esercitare la propria;
- le **competenze di sostegno** (articolo [6](#) del TFUE): l'UE può solamente sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. L'Unione non dispone dunque di potere legislativo in questi settori e non può interferire nell'esercizio delle competenze riservate agli Stati membri.

Lisbona: Competenze

- ◉ **Le competenze dell'UE sono aumentate:**
- ◉ Gestione integrata delle frontiere (77(1)(c) TFEU)
- ◉ Procedure uniformi per l'asilo (78(2)(a)-(b) TFEU)
- ◉ Supporto alle azioni nazionali ai fini dell'integrazione dei migranti (79(4) TFEU) e in materia di prevenzione alla criminalità (art. 84 TUE),
- ◉ norme comuni in materia di riconoscimento reciproco delle sentenze (82.2 TUE),
- ◉ incremento nel numero dei campi di applicazione dell'armonizzazione legislativa, possibilità di inserire nuove materie oggetto di tale meccanismo (art 83.1 e .2 TUE),
- ◉ previsione della “procura Europea” con competenze sui reati finanziari contro l'Unione (86 TUE),
- ◉ norme sulle condizioni secondo le quali la polizia di uno stato membro può operare sul territorio di altri stati membri (89 TUE).

ARTICOLO 5 TUE

- ⦿ il principio di attribuzione : l'Unione dispone soltanto delle competenze che le sono attribuite dai trattati;
- ⦿ il principio di proporzionalità: l'esercizio delle competenze dell'UE si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;
- ⦿ il principio di sussidiarietà: nel caso delle competenze concorrenti, l'UE può intervenire solamente se è in grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati membri;

FRENO di EMERGENZA

- ⦿ la cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo [82](#) del trattato sul funzionamento dell'UE);
- ⦿ la fissazione di norme comuni per alcuni reati (articolo [83](#) del trattato sul funzionamento dell'UE).

ESITI DELLA POLITICA

- Istituzione di Agenzie
- Approvazione di norme

AGENZIE GAI

- Europol - Ufficio europeo di polizia
- Eurojust - Organismo europeo per il consolidamento della cooperazione giudiziaria
- Accademia Europea di Polizia
- Frontex
- Agenzia Europea per i diritti fondamentali

EUROPOL

- ⦿ il coordinamento indagini
- ⦿ l'effettuazione di operazioni investigative congiunte degli Stati membri (**su richiesta**)
- ⦿ (Le squadre investigative comuni)

EUROJUST

- ◉ Unità di magistrati distaccati dagli Stati membri con fini di migliorare la cooperazione giudiziaria
- ◉ Procura Europea, non istituita, con competenza in materia di reati che ledono gli interessi finanziari con eventuale estensione alle condotte di criminalità grave con dimensione transnazionale

Esiti normativi

- Norme minime derivanti dall'obiettivo di armonizzare e/o ravvicinare le legislazioni penali degli SM

Mandato di Arresto Europeo

- Sostituzione dell'extradizione

Ruolo delle Istituzioni (1)

- Consiglio Europeo: linee guida politiche e strategiche
- Consiglio dell'Unione – PE: poteri legislativi sulla base della procedura ordinaria
- Commissione: proposta di legislazione
- “COSI” (Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security) comitato intergovernativo che coordina le autorità degli stati membri

Ruolo delle Istituzioni (2)

- CGCE: Controllo di legittimità
- Stati Membri: iniziativa legislativa
- Agenzie : Europol, Eurojust,
(FRONTEX)

Norme Minime

- Azione Comune 1998 sul riciclaggio di denaro sporco, sull'individuazione, il congelamento o sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato:
- Decisione quadro n. 2002/629 criminalizza la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o sessuale
- decisione quadro n. 2003/568 sulla punibilità della corruzione tra privati

Decisione quadro sulla definizione della fattispecie penale di Criminalità Organizzata

per «organizzazione criminale» si intende un'associazione strutturata **di più di due persone, stabilita da tempo**, che agisce in modo concertato **allo scopo di commettere** reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della **libertà non inferiore a quattro anni** o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

Criminalizzazione della partecipazione

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che sia considerato reato **uno dei seguenti tipi di comportamento** connessi ad un'organizzazione criminale o entrambi:

- A) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, **partecipi attivamente alle attività criminali** dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;
- B) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone **per porre in essere un'attività** che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'articolo 1, **anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività.**

Serious Crime nella definizione di EUROPOL

- Serious crime refers to criminal activities deemed serious, (!)



Serious Crime nella definizione del Consiglio Europeo (2008)

- “...serious crime results “from the nature or impact of such offences or from a special need to combat them on a common basis” (European Council, 2008a).



Lista di “serious crime” con natura transnazionale: Articolo 83(1) TEU

- “terrorism, trafficking in human beings and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organised crime.”



“SERIOUS Crime Areas” secondo il rapporto EUROPOL 2013

- Drugs
- v Counterfeiting
- v Crimes against persons
- v Organised property crime
- v Economic crimes
- v Cybercrime
- v Environmental crime
- v Weapons trafficking



Commissione CRIM del PE

P7_TA(2011)0459 + (2013/2107(INI)).

- Abolizione dell'approccio duale
- Una più precisa definizione dell'“organized crime”
- Definizione di elementi chiave che definiscano la specificità della fattispecie.
- Specifici regimi di investigazione e di processo

